

TRIBUNALE DI BARI
II SEZIONE CIVILE

Il Giudice Libera Maria Rosaria Rinaldi

letti gli atti relativi al ricorso per il riconoscimento della protezione internazionale ex art. 35 d. lgs. n. 25/2008, come modificato dall'art. 19 d. lgs. n. 150/2011, depositato in data 28 aprile 2014.

da

 rappresentato e difeso dall'Avv. Felice Patruno

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI

e

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI

Sciolta la riserva che precede e verificata la regolare costituzione del contraddittorio, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il ricorrente, cittadino iraniano, ha impugnato il provvedimento reso dalla Commissione Territoriale in data 18 marzo 2014 recante il diniego della protezione internazionale ed ha chiesto il riconoscimento dello *status* di rifugiato o della protezione sussidiaria a causa della persecuzione religiosa che in Iran subirebbero i DARVISHI GONABADI una corrente mistica dell'ISLAM.

L'Amministrazione si è costituita in giudizio depositando una memoria, ed insistendo per l'infondatezza della domanda.

Il Giudice, all'esito dell'udienza del 19 febbraio 2016, riservava la decisione.

Preliminarmente vanno esaminati i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato. Secondo la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e del d. lgs. n. 251/2007, requisito essenziale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato è il fondato timore di persecuzione personale e diretta nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate.



Il richiedente la protezione internazionale è, secondo i fondamentali principi regolanti il diritto di azione, gravato dall'onere di allegare e dimostrare le circostanze di fatto integranti i presupposti della protezione invocata, anche sotto il profilo del pericolo di subire grave danno in caso di rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività e attualità del rischio.

Qualora tuttavia taluni fatti non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è necessaria se l'istante abbia compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda, abbia prodotto tutti gli elementi in suo possesso ed abbia fornito spiegazione plausibile della mancanza di altri, le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, la domanda sia stata presentata quanto prima possibile e sia accertata la credibilità dell'interessato (Cass. S.U. n.27310/2008). In altre parole, allorquando l'onere della prova non sia stato assolto dal richiedente la protezione internazionale per motivi ritenuti in qualche misura "meritevoli" dal legislatore (art. 3, co. 5, d.lgs. n. 251/2007), il giudice non può *sic et simpliciter* accogliere l'istanza, ma è comunque chiamato a valutare la fondatezza dei relativi presupposti sostanziali alla stregua di una valutazione probabilistica da compiersi in forza non di mere ipotesi astratte o congetturali, ma in base alle condizioni concrete esistenti nel Paese d'origine dello straniero, la cui sussistenza deve pur sempre essere dimostrata dall'istante, quanto meno in termini di prova logica o circostanziale, non essendo all'uopo sufficienti le dichiarazioni dell'interessato, le attestazioni provenienti da terzi estranei al giudizio (in difetto di altri elementi di prova atti a suffragare le risultanze promananti da detti scritti), il riferimento a situazioni politico-economiche di dissesto del Paese di origine o a persecuzioni nei confronti di non specificate etnie di appartenenza ovvero il richiamo al fatto notorio, non accompagnato dall'indicazione di specifiche circostanze riguardanti direttamente il richiedente, il quale per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale (tra le altre, Cass. n.26278/2005, n.18353/2006, n.26822/2007).

Venendo alle risultanze di causa, va anzitutto in proposito evidenziata l'irrelevanza dell'audizione diretta dell'istante, il quale ha prodotto in causa il verbale delle articolate dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale, sufficientemente ampie e adeguatamente illustrative dei motivi dell'invocata protezione quindi si appalesa superflua l'audizione da parte di questa Ag.

Il ricorrente ha basato la sua domanda di protezione sull'appartenenza alla religione dei DARVISHI GONABAD nome che deriva dalla città iraniana di Gonabad dove si trova un



grande cimitero santuario di questa corrente religiosa dell'ISLAM SUFI di tipo ascetico e mistico diffusa in Iran e Turchia .

I darvishi gonabadi sono perseguitati dal Governo Iraniano e sul punto relativo all'appartenenza del ricorrente a questa corrente religiosa la Commissione non ha effettuato alcuna contestazione limitandosi a contestare l'attendibilità del racconto relativo all'uccisione del padre.

Al riguardo, va osservato che da fonti nazionali ed internazionali di sicura affidabilità emerge che ormai da anni il Governo iraniano perseguita i DARVISHI arrestando i capi e condannandoli al carcere per il solo fatto dell'appartenenza religiosa.

Il Tribunale rivoluzionario di Teheran ha condannato il capo dei DARVISHI, Mostafa ABDI a tre anni di reclusione per il reato di assemblea e cospirazione per danneggiare la sicurezza nazionale.

In tal senso il sito dei darvishi MAIZOOBAN NOOR.

Molti attivisti religiosi, come si evince dallo stesso sito, sono in carcere da anni definitivamente condannati mentre altri sono stati in custodia cautelare anche 21 mesi senza essere processati.

La situazione delle minoranze religiose in Iran non è ancora migliorata neppure dopo le ultime elezioni del 26 febbraio 2016 vinte dal fronte moderato dal momento che , anche dopo questa vittoria, sono proseguite le esecuzioni capitali e non è stata effettuata alcuna liberazione degli oltre cento appartenenti alle minoranze religiose tra cui molti darvishi gonabadi, arbitrariamente detenuti nelle carceri iraniane per il solo fatto dell'appartenenza religiosa.

Si ritiene pertanto che il ricorrente sia perseguitato nel suo Paese da forze statuali per ragioni di appartenenza religiosa , sicché ex artt. 7 e 8 d.lgs. 251/2007 ricorrono gli estremi per il riconoscimento dello stato di rifugiato.

L'obiettivo incertezza della condizione di vita del ricorrente nel proprio paese d'origine e la scarsa documentazione prodotta, abbisognevole in quanto tale di un vaglio giurisdizionale ai fini dell'apprezzamento della necessità di protezione, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di causa.

Può essere accolta la domanda di ammissione al gratuito patrocinio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente e rigettata ogni contraria istanza, così provvede:


 3

- 1) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente ha diritto al riconoscimento dello stato di rifugiato;
- 2) spese compensate.
- 3) Ammette l'istante al patrocinio a spese dello Stato.

Bari, 7 aprile 2016

Il Giudice

Libero Maria Rosaria Rinaldi



DELEGAZIONE IN GIUSTIZIA

BARI

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dr.ssa FIORENZA MIGLIARDI